



Comune di Cavriago
Provincia di Reggio Emilia



Azienda Speciale “CavriagoServizi”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI “TEMPO PROLUNGATO”, “SERVIZIO CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” E DI AUSILIARIATO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA “LE BETULLE” E LE SCUOLE COMUNALI PER L'INFANZIA “I TIGLI” E “LE BETULLE” DEL COMUNE DI CAVRIAGO (RE) ED AFFIDATE IN GESTIONE ALL'AZIENDA SPECIALE “CAVRIAGOSERVIZI” DAL 23/08/2023 AL 31/07/2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI

CIG _____

CPV: 80110000-8 “Servizi di Istruzione Prescolastica”

Responsabile Unico del Procedimento,: Avv. Livia Bianchi tel. 0522 373430 - email l.bianchi@comune.cavriago.re.it

Direttore dell'esecuzione: Veronica Barbieri tel 0522-373457 – email v.barbieri@comune.cavriago.re.it

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Sono oggetto del presente capitolato e del successivo contratto la dei servizi educativi aggiuntivi “TEMPO PROLUNGATO”, “CENTRO ESTIVO”, “SOSTEGNO HANDICAP” e servizio di ausiliariato presso:

A) Nido l'Infanzia Le Betulle (P.zza Don Milani n. 1 - Cavriago)

- TEMPO PROLUNGATO,
- SOSTEGNO HANDICAP,
- AUSILIARIATO
- CENTRO ESTIVO

B) Scuola per l'Infanzia Le Betulle (P.zza Don Milani n. 2 - Cavriago)

- TEMPO PROLUNGATO,
- SOSTEGNO HANDICAP,
- AUSILIARIATO
- CENTRO ESTIVO

C) Scuola per l'infanzia i Tigli (via C. Morselli n. 10 - Cavriago)

- SOSTEGNO HANDICAP
- AUSILIARIATO

del Comune di Cavriago ed affidate in gestione all'Azienda Speciale “*Cavriagoservizi*”.

Art. 2 – Durata e decorrenza dell'appalto

La durata dell'affidamento è stabilito in tre anni con decorrenza dal 23/08/2023 fino al 31/07/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni e quindi fino al 31/07/2029, tenuto conto dei diversi periodi di durata previsti per i servizi di cui al precedente articolo.

Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'Amministrazione dovrà comunicare all'aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.

L'Azienda Speciale "CAVRIAGOSERVIZI", in caso di variazione degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta, senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 3 – Valore dell'appalto

L'importo del contratto base annuale, finanziato con mezzi propri, è stabilito in **€ 561.000,00** iva esclusa, ed è così suddiviso:

- **€ 560.000,00** a base di gara e relativo alla gestione dei servizi educativi integrativi e ausiliariato, iva esclusa,

- **€ 1.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo complessivo (3 anni + 3 anni) è di **€ 3.366.000,00 iva esclusa oltre a € 280.500,00 per eventuale proroga tecnica di 6 mesi, per un totale di 3.646.500,00**

Servizi	Importo annuo complessivo del servizio (iva esclusa)
Educativi aggiuntivi e Ausiliariato	€ 560.000,00
Oneri di sicurezza da interferenza imputabili al costo della riunione di cooperazione e coordinamento fra committente ed appaltatore; coinvolgimento personale appaltatore nelle prove di evacuazione e segnaletica di sicurezza aggiuntiva	€ 1.000,00
TOTALE	€ 561.000,00

Servizio	Importo relativo all'a.s. 2023/2024 (dal 23/8/2023 al 31/7/2024)	Importo triennio 2023/2026 (dal 23/8/2023 al 31/7/2026)	Importo eventuale rinnovo (dal 23/8/2026 al 31/7/2029)	Eventuale proroga tecnica 6 mesi dal 1/8/2029 al 31/1/2030	TOTALE
Educativi integrativi e Ausiliariato	€. 560.000,00	€. 1.680.000,00	€. 1.680.000,00	€ 280.000,00	€ 3.640.000,00
Oneri di sicurezza da interferenza	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 500,00	€ 6.500,00
TOTALE	€. 561.000,00	€. 1.683.000,00	€. 1.683.000,00	€ 280.500,00	€ 3.646.500,00

Di cui

Costi manodopera (art.23 c.16 Dlgs n. 50/2016)	€. 512.000,00	€. 1.536.000,00	€. 1.536.000,00	€. 256.000,00	€ 3.328.000,00
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Dlgs n. 50/2016 i costi della manodopera sono pari al 91 % dell'ammontare complessivo dell'appalto; il CCNL di riferimento è quello delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Il valore della proroga tecnica della durata di mesi 6 (sei), indicativamente dal 01.08.2029 al 31.01.2030 è pari ad **€ 280.500,00** iva esclusa e compreso oneri di sicurezza da interferenza pari ad € 500,00

Tale importo comprende inoltre la stima dei costi delle attività e di tutti i costi che si rendessero necessari per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

L'Azienda speciale "CavriagoServizi" si riserva la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare l'importo determinato dell'appalto, in aumento o in diminuzione, in considerazione di una diversa organizzazione dei servizi previsti, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara .

E' prevista la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi ed interferenze) che si allega al presente capitolato, in quanto esistono rischi derivanti da possibili interferenze.

ART. 4 - NATURA DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente disciplinare sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta affidataria, in caso di proclamazione di sciopero, dovrà darne comunicazione preventiva e tempestiva a CavriagoServizi entro 4° giorno dalla proclamazione dello sciopero ai sensi delle disposizioni di cui art. 4 "Accordo Servizi Pubblici Essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca" siglato tra l'ARAN e le OO.SS. in data 2/12/2020, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata "Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto "Regione – autonomie locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 8 del 12/01/2021.

Nulla è dovuto all'affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

1 - Servizio "TEMPO PROLUNGATO"

L'aggiudicatario deve organizzare il servizio di tempo lungo presso il Nido e presso la Scuola d'Infanzia garantendone il funzionamento in coerenza con il calendario scolastico, indicativamente dal 10/09 al 30/6 di ogni anno scolastico e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,15. L'aggiudicatario dovrà fornire tutto il materiale didattico e di consumo necessario per l'espletamento del servizio educativo in questione.

L'orario sopra indicato potrà essere rivisto nel corso dell'anno scolastico verificate le esigenze del servizio, nell'ottica della flessibilità e dell'integrazione con il personale presente presso la struttura.

Si prevede una presenza media di circa n. 12/15 bambini per ciascun servizio (nido e sci) tali da richiedere la presenza di almeno due insegnanti impegnati dalle ore 15,45 alle ore 18,15 (ore 2 e mezzo x 2 pari a 5 ore) per un impegno complessivo di circa **n. 950 ore** annue, per un totale nei tre anni di **n. 2.850 ore.**

2 - Servizio "CENTRO ESTIVO"

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'organizzazione e alla gestione del Centro Estivo, ossia del servizio estivo per il Nido ed eventualmente per la scuola infanzia, presso il polo d'infanzia "Le Betulle", per il mese di luglio articolato secondo le diverse esigenze che si presenteranno nel corso della validità del presente disciplinare. L'aggiudicatario dovrà fornire tutto il materiale didattico e di consumo necessario per l'espletamento del servizio.

Orario di funzionamento: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore **7.30 alle ore 16.00 con attivazione del tempo prolungato fino alle 18.15 per chi ne farà richiesta**. Le attività educative in questione si configurano con proposte ludico\ricreative, volte ad intrattenere e coinvolgere gruppi di bambini disomogenei per età con attività laboratoriali e di socializzazione.

Si prevede l'attivazione di due sezioni di nido con orario 7.30-16.00 (oltre al tempo prolungato fino alle ore 18.15) per 4 settimane del mese di luglio dal 1/7 al 31/7 per un impegno indicativo di:

n. 6 educatori per n. 38 ore al giorno per due sezioni di nido più 2,5 ore per tempo lungo.

per un totale di n. **972 ore annuali** e per complessive nel triennio n. **2.916 ore**.

L'azienda si riserva di procedere eventualmente anche all'attivazione di una sezione per la Scuola d'infanzia "Le Betulle" e la Scuola d'Infanzia "I Tigli" qualora ne ricorra la necessità e non ci sia offerta di centri estivi 3-6 anni sul territorio, ma al momento non rientra nel calcolo delle ore da prevedere nella presente gara.

3. Servizio "SOSTEGNO HANDICAP"

Si tratta di servizio di assistenza educativa rivolto ai bambini disabili per garantire loro l'accoglienza e l'integrazione di cui alla Legge n. 104/92 mediante attività di affiancamento e sostegno.

La richiesta del personale di sostegno sarà determinata sulla base della certificazione per l'integrazione scolastica e diagnosi funzionale rilasciata dall'Ausl ai sensi art. 3 Legge 104/92.

Il servizio si svolge nella sezione in cui è inserito il bambino certificato, operando per il suo costante coinvolgimento nel gruppo con attività individualizzate al fine di sostenerne le competenze sulla base di apposito piano educativo individualizzato, da stilarsi insieme al servizio di neuropsichiatria ed alla famiglia. Il servizio di sostegno dovrà essere concertato con le insegnanti con le quali occorrerà mantenere un costante collegamento, oltre che con la famiglia.

Al termine dell'anno scolastico, verrà redatto il bilancio finale attraverso una verifica tecnica con il servizio di Neuropsichiatria Infantile e tramite un colloquio con la famiglia.

Si considera indicatore di elevata professionalità la capacità di lavorare in rete in quanto tale modalità permette sia l'ideazione che la realizzazione di un progetto di maggiore peso e complessità. Al tempo stesso, si configura come modalità comunicativa e relazionale, di supporto allo sviluppo evolutivo del bambino.

Qualora il personale di sostegno sia assente, si chiede che venga sostituito fin dal primo giorno di assenza e nel caso in cui cessi la sua attività professionale con il bambino, occorre creare le condizioni ottimali per l'inserimento di una nuova figura prevedendo un periodo di affiancamento di una settimana.

Il numero delle figure e delle ore dedicate al sostegno vengono definite in base al numero di iscritti ed ai bisogni segnalati nella diagnosi funzionale dalla neuropsichiatria. **La presenza della figura professionale è comunque subordinata alla frequenza del bambino certificato.** Si prevedono n. 8/9 bambini alle Scuole Infanzia con l'impiego di n. 8/9 educatori per circa **n. 5.528 ore annue**, per un totale nei tre anni di **n. 16.584 ore**. Tali ore sono comprensive di un monte ore annuo individuale senza bambini, per n. 12 ore per ciascun educatore, destinato all'aggiornamento e formazione, alla programmazione ed alla partecipazione delle famiglie.

Per il servizio "Centro Estivo" da svolgersi nel mese di luglio si ipotizza l'utilizzo di educatori di sostegno per ulteriori ed indicative **n. 207 ore** per un totale nel triennio di **n. 621 ore**

4- Servizio di AUSILIARIATO

Il servizio di ausiliariato richiede che l'aggiudicatario fornisca prevalentemente personale per cura e vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno (pasto, risveglio, merenda, ecc.) e in attività didattiche senza sostituirsi al ruolo delle stesse, in particolar modo nei periodi di inserimento in un'ottica di collaborazione. Il servizio comprende anche le attività connesse alla distribuzione dei pasti ai bambini secondo le normative del competente ufficio AUSL e nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP.

Il personale deve possedere una formazione acquisita sulle pratiche di igiene degli alimenti (HACCP) e monitorarla in modo sistematico superando le prove annuali di apprendimento previste, in ottemperanza al DGR n. 342/04.

L'aggiudicatario, con proprie attrezzature, materiali igienico-sanitari e detergenti, provvederà alle pulizie, al riordino dei locali e di tutti gli spazi delle strutture sopra elencate, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni di apertura della struttura, quindi dal lunedì al venerdì a partire dal 23/8/2023 e fino al 31/07/2026 (rinnovabile per ulteriori 3 anni dal 23/8/2026 al 31/07/2029), nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo servizi generali di ausiliariato e pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie e altri servizi come indicato nel capitolato speciale d'appalto

Per tali attività, in via del tutto indicativa e tenuto conto dell'organizzazione già consolidata, si prevede:

Nido d'Infanzia "Le Betulle": n. 4 operatori per n. 31 ore totali giornaliere con turni differenziati che coprano anche l'orario di tempo lungo (già dedotta la mezzora per il consumo pasto da parte degli operatori) e **n. 60 ore** annue per partecipazione a feste, uscite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili, e **n. 20 ore** circa per pulizie approfondite, per circa **n. 6.356 ore** annue, per un totale nei tre anni pari ad **ore n. 19.068.**

SCI "Le Betulle": n. 4 operatori per n. 29 ore totali giornaliere con turni differenziati che coprano anche l'orario di tempo lungo (già dedotta la mezzora per il consumo pasto) oltre a **n. 60 ore** annue per partecipazione a feste, gite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili e **n. 20 ore** per pulizie approfondite, per circa **n. ore 5.964 annuali**, per un totale nei tre anni pari ad **ore n. 17.892.**

SCI "I Tigli": n. 4 operatori per n. 29 ore totali giornaliere con turni differenziati (già dedotta la mezzora per il consumo pasto) oltre a **n. 60 ore** annue per partecipazione a feste, gite ed eventuali esigenze particolari o sopravvenute non prevedibili e **n. 20 ore** per pulizie approfondite per circa **n. ore 5.964 annuali**, per un totale nei tre anni pari ad **ore n. 17.892.**

Servizio Centro Estivo:

n. 3/4 operatori per n. 20 ore totali al giorno per due sezioni di nido.

per totale n. **480 ore annuali** e per complessive nel triennio n. **1.440 ore.**

Si prevede quindi un impegno totale annuo di 18.764 ore e per un totale di 56.292 per il triennio.

RIEPILOGO:

	ORE ANNO	ORE TRIENNIO
TEMPO PROLUNGATO	950	2.850
CENTRO ESTIVO	972	2.916
	1.922	5.766
SOSTEGNO HANDICAP	5.528	16.584
SOSTEGNO ESTIVO	69	207
	5.597	16.791
AUSILIARIATO NIDO (compreso TL)	6356	19.068
AUSILIARIATO SCI BETULLE (compreso TL)	5964	17.892
AUSILIARIATO TIGLI	5964	17.892
AUSILIARIATO CENTRO ESTIVO	480	1.440
	18.764	56.292

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI PULIZIA E DELLE ATTREZZATURE

L'aggiudicatario deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle disposizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2006 atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Le attrezzature, le macchine e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso della struttura, devono essere perfettamente efficienti e mantenute in perfetto stato, e dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'aggiudicatario:

a) su tutte le attrezzature di sua proprietà utilizzate all'interno delle strutture, deve applicare targhette indicanti il nominativo od il contrassegno dell'impresa stessa;

b) è responsabile della custodia di tutte le attrezzature tecniche e dei prodotti impiegati nelle scuole d'infanzia;

c) fornisce tutti i materiali d'uso che devono essere rispondenti alle normative vigenti e nel rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi** approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 04/04/2020

d) consegna all'Azienda Speciale tutte le Schede tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti (detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare e che fornisce, comprendenti:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il ph della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei Centri di Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco";

e) per le macchine ed attrezzature di sua proprietà e prima dell'inizio del servizio dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle medesime che impiegherà e che ha già indicato nel progetto tecnico;

f) è responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche di sua proprietà esonerando perciò l'Azienda Speciale da ogni responsabilità nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature stesse.

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali nei vari plessi, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i dispositivi di sicurezza dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.

Tutti i prodotti devono essere riposti in modo da garantire l'inaccessibilità ai medesimi da parte dei bambini.

ART. 7 - MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

L'aggiudicatario si impegna ad acquistare a proprie spese il materiale didattico e di consumo per la gestione dei servizi ed aggiuntivi di cui all'art. 5 (cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giochi, materiale cartaceo, igienico, sanitario e quanto serve per la gestione del servizio stesso). Il materiale dovrà essere a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all'ordinario funzionamento del servizio. Il prezzo di tale prestazione è ricompreso nel prezzo del contratto.

Il materiale necessario per il consumo dei pasti (stoviglieria, tovaglie) verrà fornito invece dall'Azienda.

ART. 8 - LOCALI ASSEGNATI

I locali sede dei servizi integrativi in argomento, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto, di proprietà del Comune e gestiti per suo conto dall'Azienda, vengono messi a disposizione dell'aggiudicatario che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente disciplinare con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine del contratto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.

ART. 9 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'aggiudicatario attraverso un coordinatore pedagogico, che sarà reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e che sarà presente presso i locali delle scuole secondo modalità da concordarsi ma comunque per un impegno previsto per l'intero periodo contrattuale di 3 anni , di circa **n. 810 ore.**

L'aggiudicatario assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite figura professionale dotata di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico che mantenga un costante rapporto di collaborazione con il coordinatore pedagogico dell'Azienda. Al coordinatore pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

E' tenuto a concordare gli obiettivi con il coordinatore pedagogico dell'Azienda, affinché ogni progetto e ogni intervento educativo siano calati nell'esatto contesto di riferimento e siano il risultato di un lavoro di rete tra operatori a diversi livelli (Scuola, A.U.S.L, famiglie).

Compito dell'Azienda è quello di valutare e monitorare in itinere la qualità del Servizio erogato.

Al termine di ogni anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone apposita relazione da inviare al coordinatore pedagogico dell'Azienda il quale ha il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

Art. 10 – PERSONALE

Clausola di garanzia occupazionale art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa della subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per i servizi, dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente impiegato.

Nella gestione del servizio l'aggiudicatario deve garantire il rapporto educatori / bambini stabilito dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Il funzionamento dei servizi deve essere assicurato da personale educativo ed insegnante e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa.

Tutte le sostituzioni del proprio personale dovranno essere gestite e assicurate dall'aggiudicatario, nel rispetto dell'apertura dei servizi stabilita dall'Azienda.

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalle rispettive normative regionali e statali vigenti ed in linea con il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021, sezione personale educativo e scolastico.

Educatori di sostegno: gli educatori di sostegno dovranno essere in possesso di uno dei titoli sopraindicati, oltre ad un'esperienza di servizio di almeno un anno e di adeguata formazione nell'ambito della disabilità.

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio riprovevole; deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro.

Titoli di studio per nido d'infanzia:

Come previsto dal D. Lgs. n. 65/2017 art. 14 e dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. Emilia Romagna 19/2016) a decorrere all'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di "Educatore" è consentito esclusivamente a coloro che risultino in possesso di:

- Laurea triennale in "Scienze dell'Educazione" classe L-19 a indirizzo specifico per Educatori dei

Servizi Educativi per l'infanzia;

- Laurea Quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85-bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Restano valide le lauree diverse previste dalla L 85/2012 se conseguite entro il 31 maggio 2017 (entrata in vigore del D.Lgs 65/2017) e tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data:

Come indicato nei suddetti D.Lgs. 65/2017 e Delib. Giunta Reg. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564, nonché da specifiche indicazioni del MIUR - è consentito anche a coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli accademici unicamente se conseguiti entro l'anno accademico precedente all'attivazione dei percorsi previsti dal D.M. 378/2018 (attivazione stabilita per l'anno accademico 2019/2020):

- Laurea Triennale di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenente alla Classe L-19 del Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 26.07.2007 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16.03.2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)" o:

- Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99 ad essa equiparate unicamente così come previsto dalla

Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11794);

- Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata

triennale ad essa equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto

Interministeriale 11.11.11;

- Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad essa equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;

- Laurea Quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85-bis) pur in

assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.;

oppure Lauree Magistrali di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alle Classi:

- LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 scienze pedagogiche;
- LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education o altra classe di laurea

magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento;

o:

Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795); in particolare, segnatamente e come indicato nella citata Deliberazione G.R. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 si prevede l'accesso per i candidati in possesso di:

- diploma di Laurea in Pedagogia;
- diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione;
- diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile unicamente a cura dell'Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato all'equiparazione.

Come indicato nella suddetta Deliberazione G.R. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 - è inoltre consentito anche a coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli inferiori alla laurea, unicamente se conseguiti entro il 31 agosto 2015:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di assistente di comunità infantile;
- diploma di qualifica di operatore servizi sociali;
- diploma di qualifica di assistente per l'infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Titoli di studio per scuola d'infanzia :

Ai sensi della L.R. n. 62/2000 il personale **insegnante** per i servizi integrativi "tempo prolungato", "centro estivo" e "sostegno handicap" presso le scuole infanzia paritarie deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- Indirizzo scuola dell'Infanzia;
- 2) Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto l'Istituto Magistrale è stato soppresso dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997;
- 3) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'a.s. 2001/02;
- 4) Diploma di Maturità Magistrale purché conseguito entro l'a.s. 2001/02; esso ha anche valore abilitante, ma limitatamente all'insegnamento nella scuola primaria;

5) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992/03 come sperimentazione estensiva dell'Istituto magistrale (C.M. n.27/91), purché conseguito entro il termine di cui sopra.

Il personale dovrà essere in possesso della patente B ed avere una buona conoscenza della lingua italiana.

Addetti ai servizi generali e di ausiliariato:

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire, con proprio personale e con materiale igienico - sanitario (detergenti) a proprie spese, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione delle tre strutture, compresi i servizi di "TEMPO PROLUNGATO" ed il "CENTRO ESTIVO" nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.

Tutto il personale dell'aggiudicatario dovrà essere sempre nelle zone di lavoro, negli orari previsti per lo svolgimento dei Servizi, tenuto conto dell'organizzazione del servizio.

Il personale ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza.

Dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su quanto eventualmente verrà a loro conoscenza durante l'orario di lavoro.

Le pulizie devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie come previsto al successivo art. 11.

Per le operazioni di pulizia l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare materiale a norma.

Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.

L'aggiudicatario deve altresì svolgere i compiti relativi alla distribuzione del vitto, nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo. In particolare l'aggiudicatario deve provvedere alla preparazione dei carrelli, preparazione della colazione e della merenda, apparecchiatura dei tavoli, distribuzione della, merenda e pranzo, sparecchiatura, lavaggio e riordino delle stoviglie.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per garantire la necessaria collaborazione con il personale educatore nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto e dell'alzata dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno ed emergenza.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto l'aggiudicatario deve inviare all'Azienda l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (insegnanti, operatori e personale addetto alla preparazione del pasto), le specifiche mansioni, il titolo

professionale. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno scolastico deve essere comunicata all'Azienda. Il personale dovrà essere dotato di idoneo vestiario di lavoro e di necessari dispositivi di protezione.

ART. 11 - SERVIZIO DI AUSILIARIATO

Gli addetti, oltre alle operazioni di pulizia come di seguito meglio precisate, devono svolgere i servizi prescritti in relazione alle esigenze delle tre strutture fra cui:

a) provvedere alla distribuzione del pasto ed alla pulizia generale dei locali e delle attrezzature;

c) collaborare alla cura e alla vigilanza dei bambini nei momenti di maggior bisogno (pasto, risveglio, merenda, ecc.) e in attività specifiche senza sostituirsi alla figura dell'educatore.

Il servizio deve comprendere, in particolare, le seguenti prestazioni:

Operazioni giornaliere:

a) pulizia e riordino dei locali e superfici;

b) pulizia degli arredi della sala da pranzo, dei tavoli e delle sedie, in coincidenza con i pasti serviti;

c) svuotamento dei cestini con sostituzione dei sacchetti di plastica;

d) raccolta e allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;

e) lavaggio, sanificazione e disinfezione dei locali igienici (sanitari, pavimenti, arredi e superfici lavabili, con ripresa, al bisogno, di parti delle pareti piastrellate), da effettuarsi almeno due volte nell'arco della giornata e al bisogno;

f) pulizia e disinfezione con eliminazione di impronte e macchie in entrambe le facciate, di porte e spalliere e delle pareti lavabili;

g) rifacimento dei lettini;

h) riordino delle aree adiacenti la struttura;

i) lavaggio di tutti gli strofinacci, bavagli, ecc...

Operazioni settimanali:

a) pulizia, sanificazione e disinfezione dei giochi;

b) disinfezione dei cestini;

c) spolveratura ad umido degli arredi;

d) spolveratura ad umido dei davanzali interni;

e) pulizia del cortile e dei giochi esterni nel periodo di utilizzo.

Operazioni mensili:

- a) pulizia dei vetri e delle finestre;
- b) pulizia di tutti i davanzali interni ed esterni;
- c) deragnatura.

Operazioni da espletare durante i periodi di chiusura natalizia, pasquale, estiva:

a) pulitura delle pareti lavabili, dei soffitti, delle sporgenze e zoccolature, mediante spolveratura;

pulitura mediante attrezzatura idonea, dei termosifoni;

b) lavaggio con detergente su entrambe le facce dei vetri, infissi, porte a vetri o alluminio, sopraluci

di porte, divisori, ecc.;

c) pulizia lampadari e ventole.

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

La ditta affidataria dei servizi è soggetta ad un periodo di prova di 4 mesi decorrenti dal 23/8/2023.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente disciplinare l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

ART. 13 – FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate a CAVRIAGOSERVIZI – Piazza Don Dossetti 1 – 42025 Cavriago (Re) – p.iva e c.f. 02341730352 – codice univoco GAV04D – cig che sarà comunicato successivamente.

Le fatture dovranno essere corredate da una copia della “bolla di lavoro”, validata dal Coordinatore referente, indicante il nominativo dell'operatore, i giorni nei quali l'attività è stata svolta, le ore effettuate distinte per tipologia di attività svolta e per struttura/servizio.

Il pagamento del compenso dovuto all'aggiudicatario in relazione ai servizi effettivamente prestati dagli operatori, educatori e coordinatore avverrà, dietro presentazione di fatture mensili posticipate.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito secondo le tempistiche dettate dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002 come modificato dal d.lgs. 192/2012 e comunque non oltre i 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (DFFM) salvo contestazioni.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per difformità nell'esecuzione dei servizi da quanto previsto nel presente disciplinare, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall' Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal contratto.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico.

In riferimento all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), si comunica che, l'Azienda Speciale RIENTRA tra gli enti di cui l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Il fornitore emetterà le fatture in oggetto, concordando con l'Azienda speciale le modalità di suddivisione per centro di costo, indicando su ogni fattura emessa il Codice Identificativo di Gara (CIG) e Codice Identificativo di Progetto (CUP) (qualora assegnato).

L'Azienda informa che non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ove previsto.

Le fatture ricevute che non riporteranno le informazione sopra indicate verranno rifiutate dall'ufficio scrivente.

L'Azienda provvederà al pagamento solo dopo presentazione delle documentazione attestante la regolarità dei versamenti dei contributi INAIL ed INPS (modello DURC in corso di validità) nei confronti dei propri dipendenti, nonché dichiarazione di conto corrente dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.). L'Azienda scrivente fino a diversa comunicazione del fornitore utilizzerà i dati precedentemente comunicati.

L'Azienda non procederà al pagamento anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrare Riscossione per un ammontare complessivo pari ad euro 5.000,00 così come previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo.

L'importo delle predette fatture sarà bonificato dall' Azienda sul conto corrente che l'aggiudicatario avrà cura di comunicare completo di tutte le coordinate previste dalla legge bancaria (Codice IBAN).

L'azienda si riserva la facoltà di applicare la ritenuta del 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 bs del D.Lgs 50/2016;

ART. 14 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della prestazione. A tal fine l'aggiudicatario organizzerà i mezzi necessari all'esecuzione ed al buon funzionamento dei servizi così come dettagliatamente descritti all'art. 5 del presente capitolato, a propria cura e spese, assumendone la gestione e fornendo la mano d'opera e l'organizzazione tecnica, uniformandone la gestione a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dall'Azienda.

Sono ad esclusivo e totale carico dell'aggiudicatario gli obblighi descritti nella seguente elencazione che ha carattere non esaustivo:

- l'organizzazione del personale utilizzato comprese le sostituzioni per le assenze;
- le retribuzioni degli operatori impiegati nel servizio, oneri previdenziali, sociali ed assicurativi antinfortunistici compresi;
- le imposte, le tasse e qualsiasi altra spesa derivante dall'assunzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- le spese di coordinamento;
- gli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventive alla sicurezza (legge 81/2008 e D.M. 10/03/98) ecc. dei propri operatori.
- l'obbligo di indicare uno o più responsabili del coordinamento dei servizi dati in gestione che saranno inoltre i referenti delle sostituzioni e delle emergenze in genere;

Il complesso del personale educativo ed ausiliario utilizzato deve rimanere stabile in corso d'anno, salvo dimissioni del dipendente o richieste specifiche dell'Ufficio Scuola.

L'aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, per assenze a qualunque titolo.

L'aggiudicatario si assume l'onere dell'intera sostituzione del personale mancante, facendone immediata comunicazione all'Ufficio Scuola.

Le sostituzioni del personale devono essere assicurate entro il primo giorno di assenza dello stesso, provvedendo alle sostituzioni con un numero ridotto di figure jolly – che dovranno avere i medesimi requisiti professionali del personale da sostituire - il più possibile costante, che preventivamente abbiano preso conoscenza degli ambiti di lavoro e dei bambini da assistere.

Qualora il personale cessi la sua attività di lavoro, l'aggiudicatario organizza l'inserimento del nuovo operatore prevedendo un periodo di affiancamento tra il vecchio e il nuovo operatore.

Ogni sostituzione del personale deve essere tempestivamente comunicata dall'aggiudicatario all'Ufficio Scuola.

Eventuali rotazioni dovranno essere comunicate e concordate.

L'aggiudicatario ha:

- L'obbligo di individuare la sede operativa ;
- l'obbligo di fornire all'inizio del contratto l'elenco del personale impiegato, la qualifica e le successive sostituzioni degli operatori;
- l'obbligo della fornitura di ulteriore personale educativo secondo le esigenze sviluppate e relative ai piani educativi preposti dal Coordinatore Pedagogico e monitorati in itinere;
- l'obbligo del rispetto del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- l'obbligo dell'osservanza del Regolamento europeo n. 679/2016;
- l'obbligo di rispondere dell'operato del proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà garantire un responsabile addetto al controllo la cui reperibilità sia assicurata. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

ART. 15 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

E' a carico dell'Azienda Speciale "*CavriagoServizi*":

- a. la messa a disposizione dei fabbricati con locali idonei ed attrezzati per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto, secondo gli indici di recettività indicati;
- b. l'adeguamento degli immobili e/o delle strutture eventualmente necessarie a seguito di norme e direttive, sia nazionali che regionali, oltre che a prescrizioni in sede di autorizzazione al funzionamento;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
- d. gli oneri per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua);
- e. la fornitura dei pasti per i bambini utenti;
- f. la messa in disponibilità di locali spogliatoio per il personale dell'Ente gestore.

ART. 16 – ADEMPIMENTI GENERALI RELATIVI AL PERSONALE

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicatario dovrà assicurare prestazioni inerenti i servizi affidati con personale capace e fisicamente idoneo, regolarmente assunto (o socio lavoratore se società cooperativa) ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati ad suo impiego e per il quale l'impresa solleva il committente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari (se dovuti) ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L'aggiudicatario è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Azienda, alla dimostrazione di avere provveduto a quanto sopra.

Relativamente a quanto sopra ed in particolare agli obblighi assicurativi e previdenziali, l'Ente gestore dovrà far pervenire all'Azienda, a cadenza trimestrale, la documentazione idonea per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione, preferibilmente DM/ 10 / M2 INPS ed F24, potrà essere costituita anche da un'autocertificazione e la conseguente verifica di regolarità dell'impresa è condizione pregiudiziale alla liquidazione del primo pagamento utile.

Qualora da accertamento effettuato o da comunicazione dell'Ispettorato del Lavoro risulti che l'Ente gestore non abbia ottemperato al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto ai servizi affidati, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperative, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Azienda procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi ed assegnerà all'Ente gestore il termine massimo di venti (20) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Ente gestore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Ente gestore non adempia entro il termine suddetto, l'Azienda, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Ente gestore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, impegnarsi a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Istituzione).

L'aggiudicatario dovrà esibire e a richiesta consegnare all'Azienda il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle norme vigenti.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità. Pertanto l'aggiudicatario ha l'obbligo di adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione in sede di valutazione dell'offerta progettuale.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare con preavviso di almeno 6 giorni dalla proclamazione gli scioperi del proprio personale, per consentire al Comune l'organizzazione del servizio.

ART. 17 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di attenersi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

A sua volta l'Azienda si impegna, nei termini e modi prescritti dalla vigente normativa ad informare l'aggiudicatario sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 18 – VARIANTI AL CONTRATTO

L'Azienda si riserva la facoltà di ordinare servizi complementari in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio, così come disciplinato dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

In caso di riduzione il corrispettivo sarà modificato a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. Ove vengano ordinati dei servizi in aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata previa fissazione dei servizi medesimi, nonché in base al compenso stabilito.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o "ius superveniens", il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dall'Azienda all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

L'Azienda si riserva di non attivare i servizi oggetto del presente disciplinare, nel caso in cui non si raggiunga un numero sufficiente di iscrizioni tali da giustificare l'erogazione del servizio medesimo. I servizi non attivati non saranno pagati.

ART. 19 – GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

"L'aggiudicatario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile comprese attrezzature e impianti in genere, e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Cavriago, l'Azienda Speciale Cavriago Servizi, i suoi amministratori e dipendenti da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto sia formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro (compresi soci, collaboratori e lavoratori somministrati) nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e durante l'espletamento dei servizi che ne formano parte, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, la quale deve prevedere i seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 complessivamente per sinistro, con il limite di :

€ 2.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni, nonché di

€ 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati

L'assicurazione dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'onere, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; dovrà altresì ricomprendere la responsabilità derivante alla ditta affidataria per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuta a rispondere a termini di legge;

dovrà inoltre prevedere:

- l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori, della ditta affidataria, che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento delle attività che formano oggetto dell'appalto.
- l'espressa rinuncia della Compagnia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Azienda Speciale Cavriago Servizi e del comune di Cavriago nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori.
- comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi - in consegna e custodia alla ditta affidataria o a persone di cui debba rispondere - non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto per le dovute verifiche, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si

avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa."

Art. 20 – CONTROLLI

L'Azienda Speciale, avvalendosi in particolare del Servizio Scuola, si riserva la più ampia facoltà di effettuare sistematici controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato. A tali verifiche può seguire debita contestazione scritta circa l'inosservanza di quanto prescritto con il presente atto, al quale la ditta appaltatrice deve rispondere, in forma scritta, entro il termine massimo di 10 giorni.

E' fatto altresì obbligo alla ditta appaltatrice di esibire tutti gli atti e i documenti di cui l'Azienda Speciale faccia richiesta.

Art. 21 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Le penali che potranno essere applicate, vengono così articolate:

1. In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Azienda a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli onori connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. Mancata comunicazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997 n. 152 potrà essere applicata una penale pari al 0.3 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto
3. Nel caso di accertamento di un precario stato di ordine ed igiene di una struttura derivante da scarso livello delle attività ordinarie, l'Azienda avrà la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una serie di interventi di "ripristino". Tali prestazioni dovranno essere richieste in forma scritta all'impresa e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dalla notifica. Esse non daranno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria e prevista per la rispettiva categoria di locali;
4. Mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato (titolare e sostituti): penale pari al 0.2 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto
5. Mancata sostituzione del personale: penale pari al 0.2 per mille dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale a partire dal terzo giorno di assenza.;
6. Inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali non previste nei commi detti in precedenza: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 1 % dell'ammontare netto annuo contrattuale dell'appalto

L'Azienda avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'aggiudicatario inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto del contratto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica delle contestazioni. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Azienda.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'Azienda Speciale provvede a contestare le violazioni rendendole note alla ditta appaltatrice via pec, entro il termine di giorni 15, dalla data in cui si è verificata la violazione stessa o dalla data in cui l'Azienda Speciale ne abbia avuto notizia. La ditta appaltatrice entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita a discarico. Qualora l'Azienda Speciale ritenga accertate le violazioni, comunica alla ditta appaltatrice le proprie determinazioni definitive, detraendo dal corrispettivo del servizio, ovvero dal deposito cauzionale, gli importi dovuti a titolo di penale. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligo del risarcimento di eventuali danni riferibili alla violazione contestata.

Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 è vietata alla ditta affidataria la cessione del contratto e la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'aggiudicatario, trattandosi di contratto ad alta intensità e di manodopera; è invece consentito il subappalto del servizio con il preventivo consenso scritto dell'Azienda e nei limiti consentiti dalla legge (ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016).

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda speciale CavriagoServizi potrà inoltre risolvere di diritto il contratto per le casistiche previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- 1) qualora l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, comma 1, del Dlgs.50/2016;
- 2) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato per violazioni degli obblighi derivanti dalla mancata attuazione delle norme o dei trattati europei o per una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti Dlgs 50/16;
- 3) nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione e per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) qualora nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- 5) qualora siano intervenute sentenze di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Dlgs 50/16;

- 6) gravi e ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza degli utenti,
- 7) per gravi violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti,
- 8) quando abbandoni l'appalto, ceda ad altri, in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato e successivo contratto;
- 9) quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- 10) per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, alla ditta è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'amministrazione comunale per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta. Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione.

Nel caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio, fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

Al contratto che L'Azienda stipulerà con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

Art. 24 – CAUZIONE E GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente e dovrà essere prodotta in conformità agli Schemi Tipo emanati dal Mise con D.M. .n.193 del 22/09/2022.

Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

Art. 25 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari e postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma del citato articolo 3.

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, coordinato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 26 – TARIFFE E REVISIONE DEL PREZZO

Le tariffe dei servizi educativi sono determinate da CavriagoServizi ed approvate dalla Giunta Comunale. Alla riscossione delle rette mensili provvederà direttamente CavriagoServizi.

L'importo della gara aggiudicato in sede di offerta sarà oggetto di revisione annuale dei prezzi a decorrere dal 23/08/2024. L'adeguamento viene calcolato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI (per le famiglie di operai e impiegati) rilevato a livello nazionale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con riferimento mese di gennaio di ciascun anno, rispetto a quello di gennaio dell'anno precedente.

La richiesta di adeguamento ISTAT deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo all'aggiudicazione.

Le revisioni di prezzo potranno essere in aumento o in diminuzione e la richiesta dovrà essere motivata e corredata dai documenti giustificativi l'aumento ed il Rup condurrà apposita istruttoria; la revisione potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima e potrà essere riconosciuta dal secondo anno contrattuale ed in caso di rinnovo dal secondo anno successivo al rinnovo.

ART. 27 – CONTESTAZIONI

L'Azienda farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente disciplinare.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dall'Azienda al coordinatore referente dell'aggiudicatario si intendono come presentate direttamente allo stesso.

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E INCOMPATIBILITÀ

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cavriago

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di appalto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, l'Azienda Speciale CavriagoServizi, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali per la tutela delle persone fisiche.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Speciale Cavriagoservizi con sede in piazza Don Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE) – Pec istituzionale: cavriagoservizi@pec.it

Il Responsabile della protezione dei dati è Sistema Susio Srl, con sede in Via Pontida n. 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI). Indirizzo mail info@sitemasusio.it – Pec info@pec.sistemasusio.it

I dati personali sono trattati da personale interno all'Ente formato, autorizzato e designato quale incaricato/responsabile interno del trattamento.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Tali soggetti sono designati quali “Responsabili del trattamento” e sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

L'Azienda Speciale CavriagoServizi tratta i dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali e per l'erogazione di servizi collegati a tali funzioni, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso.

I dati personali saranno trattati dall'Azienda Speciale esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Ente e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con l'Azienda Speciale, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per dare esecuzione:

- a un contratto
- a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
- a un obbligo legale

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori dell'Ente assegnati al servizio competente a soddisfare le richieste o con funzioni di gestione del servizio e/o delle relative attività istituzionali.

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione in corso, da instaurare o cessata, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, o dell'atto o del documento che li contiene.

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
- di opporsi al trattamento
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui al punto 5.

Il mancato conferimento comporterà:

- l'impossibilità di conferire incarico professionale
- l'impossibilità di stipulare il contratto
- l'impossibilità di erogare il servizio richiesto
- l'impossibilità di effettuare la prestazione richiesta.

Art. 30 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 31 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma di ATTO PUBBLICO notarile informatico.

Tutte le spese, indicativamente calcolate in € 10.000,00 compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico del soggetto aggiudicatario.

La ditta, qualora sia richiesto, dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, bollo e registrazione.

La stipula del contratto è subordinata a:

- accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo alla ditta affidataria;
- acquisizione della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC);
- prova documentale di tutti i requisiti previsti di accesso e precedentemente autocertificati;
- costituzione della cauzione definitiva;
- versamento delle spese contrattuali compresi gli oneri fiscali;
- presentazione delle polizze assicurative come da precedente articolo e delle relative quietanze.

Art. 32 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Azienda Speciale appaltante. In particolare il presente appalto è soggetto al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici.

La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

L'Azienda Speciale si riserva infine la facoltà di rivedere il presente capitolato d'appalto per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento dei servizi, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.

Il presente capitolato speciale d'appalto ha validità anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.

Art. 33 – PROTOCLLO DI LEGALITA'

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al rispetto del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici" tra il Comune di Cavriago e la Prefettura di Reggio Emilia .

Art. 34 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il responsabile unico del procedimento di gara : Avv. Livia Bianchi tel. 0522 373430 - email l.bianchi@comune.cavriago.re.it

Il direttore dell'esecuzione: Veronica Barbieri tel 0522-373457 – email v.barbieri@comune.cavriago.re.it

AII. DUVRI